

## CONVENZIONE

*per l'erogazione di prestazioni professionali di Gastroenterologia*

*e per prestazioni inerenti gli adempimenti connessi alla figura*

*del Medico Autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020*

TRA

**L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche** (d'ora innanzi chiamata anche "Azienda Ospedaliera") con sede legale in Ancona, Via Conca n. 71 – Codice Fiscale e Partita IVA n° 01464630423 – rappresentata dal Dott. Antonello Maraldo, nato a Monza il 02/10/1961, nella sua qualità Direttore Generale *ad interim* e Legale Rappresentante dell'Azienda medesima, sostituito per la sottoscrizione della presente dal Direttore della S.O. Area a Pagamento, Dott. Moreno Giovagnoli, come da delega di firma del Direttore Generale *ad interim*, di cui alle note ID. n. 1226060 del 05/12/2022 e ID. n. 1241232 del 04/01/2023, il quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera,

E

**L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino** (d'ora innanzi chiamato "I.S.S."), con sede legale in Borgo Maggiore (RSM), Via Scialoja n. 20, Cod. Operatore SM2298 – rappresentato dal Dott. Francesco Bevere, nato ad Ariano Irpino (AV), il 21/06/1956, nella qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'I.S.S. medesimo,

## PREMESSO

– che a seguito di accordi intervenuti tra le parti si è convenuto sull'opportunità di accogliere le richieste dell'I.S.S. al fine di acquisire consulenze specialistiche di Gastroenterologia e prestazioni di sorveglianza medica per i lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, in regime di

convenzione;

- con delibera del Comitato Esecutivo I.S.S. del 20 dicembre 2022 n. 17 è stato deliberato il rinnovo della Convenzione per l'erogazione di prestazioni professionali di Gastroenterologia per l'anno 2023 e di prestazioni per sorveglianza medica per i lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 da parte dell'*Azienda Ospedaliera*;
- che l'*Azienda Ospedaliera*, accertata la disponibilità dei professionisti sulla fattibilità delle prestazioni richieste, è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle condizioni di seguito esposte, precisando, in particolare che le funzioni di "Medico Autorizzato", sono effettuate dal Dott. Luca Burroni;
- che con **Determina n. 43/DG del 23/01/2022**, l'*Azienda Ospedaliera*, accogliendo specifiche richieste dall'I.S.S., ha disposto la stipula della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 – PREMESSA**

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

L'*Azienda Ospedaliera* si impegna a garantire a favore dell'I.S.S. prestazioni professionali, in regime di consulenza, finalizzate all'esecuzione di attività endoscopica e di formazione del proprio personale medico, erogate dal personale dipendente all'*Azienda Ospedaliera* in possesso di specifica competenza ed esperienza appartenente alla S.O.D. Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia Digestiva d'Urgenza e prestazioni sanitarie inerenti gli adempimenti connessi alle funzioni di Medico Autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, per i

lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti presso l'Ospedale dell'I.S.S.

### **Art. 3 – Individuazione del Medico Autorizzato**

L'*Azienda Ospedaliera* per lo svolgimento delle funzioni di Medico Autorizzato, designa il dipendente, Dott. Luca Burroni, in possesso dei titoli di cui all'Allegato XXI (art. 129) del D.Lgs. 101/2020, la quale assume le prerogative, le responsabilità e le incombenze previste *ex lege*.

L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il Medico Autorizzato oltre alle proprie, l'assunzione di altre responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali.

L'*Azienda Ospedaliera* si impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra indicato.

### **ART. 4 – LUOGO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

L'I.S.S., al fine dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, assume l'obbligo di mettere a disposizione i locali nonché, le strutture, le attrezzature, la documentazione e le risorse necessarie.

Le prestazioni di cui all'art. 2, sono erogate dal personale medico a rapporto esclusivo e al di fuori del normale orario di servizio.

Al fine di garantire una corretta e continuativa attività assistenziale, i nominativi dei consulenti, individuati con criterio di rotazione, ed il calendario dei giorni e degli orari di svolgimento del servizio sono concordati preventivamente tra le parti contraenti, secondo modalità compatibili con l'attività istituzionale dell'*Azienda Ospedaliera*.

Le modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria dovrà essere concordata tra le parti contraenti, anche per il tramite del Medico Autorizzato, in riferimento alla tipologia delle prestazioni da eseguire.

Il personale individuato è tenuto a documentare, in termini di accessi e di orari di presenza, l'attività espletata mediante strumenti oggettivi di rilevazione predisposti dall'I.S.S. .

I consulenti hanno l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento, dei quali vengono a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dell'incarico.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE**

Per l'attività di cui all'art. 2, l'I.S.S. si impegna a corrispondere all'*Azienda Ospedaliera*, a fronte delle attività di cui alla presente convenzione, i compensi di cui all'*Allegato A e B "Prestazioni in Convenzione"*, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I compensi spettanti per l'attività resa dai consulenti, dovranno affluire all'*Azienda Ospedaliera* che provvederà a corrispondere ai sanitari aventi diritto, quali prestatori dell'attività in oggetto, l'onorario previsto dalla normativa vigente e dal regolamento aziendale in materia di attività libero professionale.

#### **ART. 6 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO**

L'I.S.S. si impegna ad inviare mensilmente all'*Azienda Ospedaliera* un resoconto degli accessi effettuati, controfirmato anche dai singoli consulenti, al fine dell'espletamento dell'attività in convenzione.

L'*Azienda Ospedaliera* emetterà, con cadenza mensile, regolari fatture previa contabilizzazione e verifica delle competenze spettanti al personale medico, da parte della S.O. Area a Pagamento. L'I.S.S. si obbliga ad eseguire i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'*Azienda Ospedaliera* entro gg. 60 (sessanta) dalla ricezione delle relative fatture.

Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art.3 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i. e compatibilmente con la normativa in vigore nella

Repubblica di San Marino, Legge n. 92/2008 e s.m.i.

#### **ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'/.S.S. garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile, verso terzi a seguito di eventuali danni arrecati dai consulenti, con esclusione del dolo e della colpa grave.

#### **ART. 8 – DURATA**

Per le attività oggetto della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto e sino al 31/12/2023, con ratifica delle eventuali prestazioni rese dal 1° gennaio 2023 per permettere attività già programmate finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale.

A ciascuna parte è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, dandone motivata comunicazione scritta da trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione può essere richiesto formalmente e preventivamente dall'/.S.S., per iscritto, due mesi prima della succitata scadenza, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'*Azienda Ospedaliera*.

#### **ART. 9 – MODIFICHE**

La presente convenzione potrà essere integrata, modificata o emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, mediante scambio di lettera, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti e ogni rettifica apportata alla presente convenzione, una volta concordate e decise, ne diverrà parte integrante.

## ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n. 171/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016. Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Si precisa inoltre che, la disciplina di settore (D.Lgs 101/2020) individua la funzione del medico autorizzato come autonoma rispetto a quella che, pure in tale ambito, deve essere svolta dal datore di lavoro, assegnando specifici e distinti obblighi in

capo all'una e all'altra figura, così delineando l'ambito del rispettivo trattamento consentito. In particolare, nello svolgimento dei compiti che la legge gli attribuisce in via esclusiva, il Medico Autorizzato è l'unico legittimato ex lege a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tale finalità, non potendo essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro informazioni relative, ad esempio, alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore, se non con riferimento al solo giudizio di idoneità alla mansione specifica ed alle eventuali prescrizioni che il professionista fissa come condizioni di lavoro.

Il Medico Autorizzato di cui al D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla disciplina di settore.

Le responsabilità relative alla tenuta e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori saranno in capo l'I.S.S., che ne assicurerà l'integrità.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che potranno insorgere in relazione al presente contratto, ai sensi della Legge 17 settembre 1999, n. 96, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino come all'Art. 2 della Legge Costituzionale n. 144/2003.

#### **ART. 12 – REGISTRAZIONE E ONERI**

La presente convenzione, che consta di n. 8 pagine, viene sottoscritta digitalmente ed è soggetta:

- ✓ all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 642/72 e s.m.i., con oneri a carico delle parti per quanto rispettivamente previsto dalle relative norme nazionali;
- ✓ a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura della parte richiedente che ne sopporterà il relativo onere.

**ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto sopra non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa  
espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Ancona, data della firma digitale

**Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche**

Per delega di firma del Direttore Generale *ad interim*

Il Direttore S.O. Area a Pagamento

(Dott. Moreno Giovagnoli)



Moreno Giovagnoli  
23.01.2023 17:00:34  
GMT+01:00

San Marino, data della firma digitale

**Per l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino**

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Bevere)

Firmato digitalmente da:  
FRANCESCO BEVERE  
Data: 26/01/2023 20:17:58



**ALLEGATO A**

***Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche***

***e***

***l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino***

***per consulenza medico specialistica di Gastroenterologia***

**Prestazioni:**

La consulenza medico specialistica di "**GASTROENTEROLOGIA**", erogata dal personale medico della S.O.D. Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia Digestiva d'Urgenza dell'*Azienda Ospedaliera*, consiste in:

- ❖ attività endoscopica;
- ❖ ecografia interventistica (biopsie epatiche ecoguidate);
- ❖ formazione del personale medico.

**Sede e modalità di svolgimento dell'attività:**

Consulenza da eseguire presso l'UOS Endoscopia dell'I.S.S., con cadenza, di massima, di circa n. 1 (uno) accesso mensile.

**Remunerazione:**

Per ogni accesso effettuato verrà erogato dall'I.S.S. un compenso pari a **€ 800,00** (ottocento/00) oltre al rimborso spese chilometrico forfettario (tabelle ACI) e il rimborso pedaggio autostradale documentato.

**ALLEGATO B**

**Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche**

**e**

**l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino**

**per prestazioni inerenti gli adempimenti connessi alla figura**

**del Medico Autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020**

**Prestazioni:**

Le funzioni di "**MEDICO AUTORIZZATO**", erogate dal Dott. Luca Burroni, Direttore S.O.D. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera, consistono nello svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020.

**Sede e modalità di svolgimento dell'attività:**

Consulenza da eseguire presso l'I.S.S., con cadenza, di massima, di circa n. 1 (uno) accesso mensile.

**Remunerazione:**

Per ogni accesso effettuato verrà erogato dall'I.S.S. un compenso pari a € 1.000,00 (mille/00) oltre al rimborso spese chilometrico forfettario (tabelle ACI) e il rimborso pedaggio autostradale documentato.